



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SILVESTRI CHIARA

Nella seduta del 21/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente nel novembre 2013 un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, la ricorrente, con reclamo inoltrato all'intermediario per il tramite di difensore di fiducia, ha contestato la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e dei premi assicurativi non maturati.

Insoddisfatta del riscontro, la ricorrente, sempre assistita da legale, ha adito l'Arbitro, chiedendo: *i)* la declaratoria di nullità o di inefficacia della clausola contrattuale che esclude il rimborso in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento; *ii)* la restituzione degli oneri finanziari e assicurativi non maturati, per l'importo complessivo di euro 5.790,87; *iii)* la restituzione delle quote insolute; *iv)* la condanna della resistente alla refusione delle spese e competenze legali per l'assistenza difensiva.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo: 1) la puntuale e dettagliata descrizione delle condizioni economiche applicate al contratto, nel Documento di sintesi e Foglio informativo; 2) la non rimborsabilità delle commissioni bancarie, di natura *up front* e, comunque, percepite dalla banca mandante; 3) la carenza di legittimazione passiva in merito al rimborso del premio assicurativo; 4) quanto alle commissioni di intermediazione, comprensive altresì della provvigione dovuta



all'intermediario del credito, non retrocedibile, la congruità del ristoro riconosciuto alla cliente, in applicazione del criterio descritto in contratto ; 5) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, trattandosi di controversia avente carattere di "serialità".

DIRITTO

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente in relazione al rimborso di quota parte del premio assicurativo.

Al riguardo, va confermato il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ABF Napoli, nn. 5566/2015 e 6047/2014) avvalorato dalla decisione del Collegio di coordinamento (cfr. dec. n. 6167/2014), relativo alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, che non è affatto contraddetto dall'art. 22, l. n. 221 del 2012, per cui *"gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini dell'azione di regresso"* (si veda, ABF Napoli, nn. 7835/2014 e 1805/2013).

Superata la predetta censura, va osservato che la domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto, rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.; sul punto, questo Collegio rileva, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), le quali – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima dell'eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Non può quindi valere ad escludere la sussistenza di un obbligo restitutorio dell'intermediario la previsione contrattuale, di cui all'art. 14 del contratto, di un importo massimo restituibile forfettariamente calcolato, in quanto simili clausole contrattuali devono reputarsi nulle per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 125-sexies t.u.b.

Ciò premesso, le voci di costo dovranno essere quindi quantificate secondo il criterio *pro rata temporis*, poiché è il più logico ed, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale, in conformità dell'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), che il Collegio ritiene di condividere.

Pertanto, l'intermediario sarà tenuto a restituire la quota non maturata dei costi assicurativi, che, calcolata secondo il predetto criterio, va determinata in euro 153,95, detratta la quota già retrocessa (euro 186,25), in considerazione dell'estinzione del finanziamento al maturare della 57^a rata di ammortamento su centoventi complessive.

Quanto alle ulteriori voci di costo, dall'esame della documentazione contrattuale offerta dalle parti, si rileva la rimborsabilità della quota non goduta delle commissioni bancarie, posto che la relativa clausola è corrisposta a fronte di attività eterogenee, non tutte afferenti alla fase preliminare all'erogazione del finanziamento, come emerge dalla descrizione contenuta nel foglio informativo sottoscritto dalla cliente (si vedano, ad esempio, gli *"oneri sostenuti per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

differenziale per la conversione e convertibilità da variabile a fisso del tasso di interessi” nonché *“per l’esame della documentazione”*). Conseguentemente, l’intermediario sarà tenuto a rimborsare alla cliente la quota di euro 118,13, a tale titolo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Va altresì rimborsata la quota parte della commissione per l’intermediazione del prestito, corrisposta per l’espletamento di adempimenti di natura eterogenea, non tutti ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito: vi è anzi esplicito riferimento ad attività *recurring* (si veda, a titolo esemplificativo, *“ogni adempimento connesso alla sua esecuzione”* , per *“l’amministrazione del finanziamento nel corso della sua intera durata, per la gestione l’incasso delle rate di ammortamento”*). Conseguentemente, l’intermediario sarà tenuto a restituire la relativa quota non goduta, pari ad euro 4.020,74, al netto di quanto già rimborsato nel conteggio estintivo (euro 330,75 ed euro 186,81).

Da quanto precede, consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione della quota non maturata delle commissioni ed oneri assicurativi in relazione al periodo di finanziamento non goduto, per complessivi euro 4.292,82, oltre gli interessi legali richiesti, dalla data del reclamo quale formale atto di costituzione in mora.

Del tutto generica deve ritenersi la domanda volta a far dichiarare *“la nullità delle clausole che escludono la ripetizione della quota parte delle commissioni recurring ovvero la inopponibilità della stessa”* formulata dalla ricorrente, senza peraltro individuare la clausola e la sua (eventuale) collocazione nella documentazione contrattuale, esplicitandosi la predetta eccezione in una vaga esposizione del principio di diritto di riferimento e dell’orientamento del Collegio sul punto. Va detto peraltro che l’eccezione di inopponibilità della contestata pattuizione, così come formulata in subordine, appare superata dalla concreta applicazione dei principi dettati dalla nota decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento e dall’applicazione del criterio *pro rata temporis* – sopra richiamati - al fine della determinazione dell’importo da restituire sulle quote da retrocedersi, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, da cui discende l’accertato diritto alla retrocessione delle quote degli oneri non goduti.

La domanda di ristoro delle spese per l’assistenza difensiva è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (*cfr.*, Coll. coord., n. 4618/2016 e accordo 24 giugno 2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 4292,82 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO